



II PROCEDIMENTO *SMALL CLAIMS*: DISCIPLINA COMUNITARIA UNIFORME E NORMATIVE INTERNE

DANIELA NOVIELLO

SOMMARIO: 1.- IL REGOLAMENTO *SMALL CLAIMS* COME FORMA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN AMBITO EURIOPEO. 2.- LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE *SMALL CLAIMS* ED IL RINVIO INTEGRATIVO ALLE NORMATIVE INTERNE. 3.- (SEGUE) I MODULI *STANDARD* PER L'INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO. 4.- IL MODULO DI DOMANDA. 5.- IL MODULO DI REPLICA. 6.- L'OGGETTO DELLA DOMANDA NEL MODULO *SMALL CLAIMS* E NELL'ATTO DI CITAZIONE INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE ITALIANO.

1. Allo scopo di “conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone”¹⁾, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'11 luglio 2007 hanno adottato il regolamento Ce n. 861/2007 -c.d. regolamento *small claims*- che istituisce un procedimento per lo svolgimento dei giudizi relativi a controversie di modesta entità, aventi implicazioni transfrontaliere, utilizzabile davanti a tutti gli organi giurisdizionali dell'Unione, in alternativa ai riti ordinariamente previsti nei singoli Stati ²⁾.

La costituzione di un procedimento uniforme, destinato ad essere applicato in tutti gli Stati europei, si inquadra nell'ampio settore della cooperazione giudiziaria in ambito europeo, necessaria al corretto funzionamento del mercato interno ³⁾, in funzione della quale sono state adottate anche altre misure che, sebbene parziali -in quanto disciplinano singoli aspetti del procedimento giudiziario- sono intese a configurare forme di tutela giurisdizionale dei diritti comuni a tutti gli Stati dell'Unione ⁴⁾; recenti decisioni della Corte

¹⁾ Regolamento Ce 861/2007, Considerando 1.

²⁾ Art. 1 Reg. Ce n. 861/2007.

³⁾ Regolamento Ce 861/2007, Considerando 1.

⁴⁾ Tra tali misure, si ricordano il Regolamento Ce n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale; il Regolamento Ce n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001,



di Giustizia, d'altra parte, affermano che, nel rapporto tra disciplina interna e disciplina comunitaria, la fonte comunitaria debba prevalere, sia per quanto riguarda il diritto sostanziale, sia con riferimento al diritto processuale⁵⁾.

L'effettiva realizzazione di un sistema giurisdizionale comune a tutti gli Stati europei costituisce, tuttavia, un obiettivo ancora lontano. L'armonizzazione delle procedure e dei riti giudiziari è, difatti, ostacolata dall'esistenza di rilevanti divergenze tra le discipline processuali dei singoli Stati dell'Unione; specialmente tra quelle proprie dei modelli processuali appartenenti a sistemi giuridici di *civil law* e quelle proprie dei modelli processuali appartenenti a sistemi giuridici di *common law*. In questa prospettiva, le radicali differenze in merito alla nozione stessa di giurisdizione (che comportano la radicale diversità degli impianti giudiziari), e la diversità degli ordinamenti giuridici sostanziali (prevalentemente di diritto positivo nei sistemi di *civil law*, e di diritto giurisprudenziale nei sistemi di *common law*) costituiscono il riflesso di esperienze storiche ed istituzionali del tutto diverse, e sono tali da rendere difficoltosa l'effettiva realizzazione di una omogeneizzazione dei procedimenti giurisdizionali.

2. Il regolamento Ce n. 861/2007, individua nel capo I l'oggetto ed il campo di applicazione della disciplina del procedimento uniforme per le *small claims*, stabilendo che questo si applica ai contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità (art. 1), in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, e con esclusione della materia fiscale, doganale o amministrativa e della responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (art. 2, comma 1), nonché delle controversie in materia di stato o capacità giuridica delle persone fisiche; regime patrimoniale fra coniugi, testamenti, obbligazioni alimentari; fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini; sicurezza sociale; arbitrato; diritto del lavoro; affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di danaro; violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione (art. 2, comma 2).

relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; il Regolamento Ce n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; il regolamento Ce n. 1896/2006 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

⁵⁾ Corte Giust. 26.10.2006, causa C-168/05, Elisa Maria Costanza Claro, spec. Punto 24; Corte Giust. 16.5.2000, causa C-78/98, Preston ed altri; Corte Giust. 19.9.112006, cause riunite C-392/04 e C-422/04, Germany ed Arcor. Per l'affermazione della prevalenza del diritto comunitario in tema di giudicato, Corte Giust. 18.7.2007, causa C-119/05, Lucchini s.p.a.; Corte Giust. 13.6.2006, causa C-173/03, traghetti del Mediterraneo s.p.a. In argomento, C. CONSOLO, *Il primato del diritto comunitario può spingersi fino ad intaccare la "ferrea" forza del giudicato sostanziale?*, in Corr. Giur., 2007, pp. 1189 ss.; P. BIAVATI, *Inadempimento degli Stati membri al diritto comunitario per fatto del giudice supremo: alla prova la nozione europea di giudicato*, in Int'l lis, 2005, pp. 62 ss.



Si considerano di modesta entità, ai fini del regolamento, le controversie il cui valore, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda 2000 Euro alla data in cui il giudizio sia avviato (art. 2, comma 1).

Nel capo II del regolamento è contenuta la disciplina del procedimento (introduzione, svolgimento e conclusione dello stesso; lingua; rappresentanza ed assistenza delle parti; mandato dell'organo giurisdizionale; notificazione e comunicazione degli atti; termini, esecutorietà della sentenza, spese ed impugnazione). La tecnica normativa è essenziale e limitata agli aspetti principali del procedimento, mentre, per tutto quanto non espressamente disciplinato, il regolamento dispone il rinvio integrativo alle norme interne dei singoli Stati ⁶⁾.

La mancanza di autonomia della disciplina processuale comunitaria è stata segnalata in dottrina con particolare riferimento al tema dell'ammissibilità ed assunzione delle prove, oltre che con riferimento alla fase di impugnazione ed esecuzione della sentenza, per le quali il regolamento comunitario nulla dispone ⁷⁾. Peraltro, ai fini del presente lavoro, interessa rilevare che, attraverso l'integrazione normativa espressamente prevista nel regolamento, la concreta fisionomia del procedimento *small claims* potrebbe assumere forme diverse da Stato a Stato, in quanto l'uniforme intelaiatura comunitaria potrebbe essere integrata con innesti normativi diversi tra loro, in ragione della diversità delle discipline processuali interne ⁸⁾.

3. L'aspetto fortemente caratterizzante dell'intera disciplina del procedimento *small claims*, (auspicato già dal Consiglio di Tampere ⁹⁾) è costituito dalla previsione della formulazione degli atti introduttivi delle parti mediante la compilazione di moduli *standard*, appositamente predisposti, il cui modello è allegato all'articolato normativo. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento, "L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I (...)"; mentre l'art. 5, comma 3 dello stesso regolamento stabilisce che "Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica,

⁶⁾ Reg. Ce 861/2007, art. 19: "fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento".

⁷⁾ M. MELLONE-A. PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, in Dir. Un. Eur. 2008, pp. 281 ss., § V.

⁸⁾ Ciò vale, ancora una volta, in particolare, se si considerano comparativamente la disciplina del processo di *civil law*, da un lato, e la disciplina del processo di *common law*, dall'altro lato (il regolamento si applica, contemporaneamente, sia in paesi appartenenti all'area di *civil law*, sia a paesi appartenenti all'area di *common law*: Considerando 37: "A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento").

⁹⁾ Che nelle sue conclusioni invitava il Consiglio a definire "norme minime comuni per i formulari o documenti multilingua da utilizzare nelle cause transnazionali nell'Unione" (punto 31 delle conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere).



compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti (...) o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica”¹⁰⁾.

Tale tecnica di formulazione degli atti giudiziari di parte non costituisce, peraltro, una novità assoluta, essendo l'utilizzo dei moduli già diffuso in diversi Paesi (specialmente nelle aree anglosassoni), con notevole successo¹¹⁾.

¹⁰⁾ Alla luce del letterale tenore dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 5 comma 3 del regolamento, la modalità di redazione degli atti introduttivi mediante compilazione dei moduli *standard* sembrerebbe stabilita con diversa portata precettiva per la domanda e per la risposta; invero, mentre l'attore è tenuto a formulare la domanda introduttiva del procedimento mediante la compilazione del modulo di domanda, il convenuto può rispondere anche formulando un atto libero nelle forme, purché sostanzialmente funzionale allo scopo. In dottrina si è affermata la possibilità di estendere anche per la proposizione della domanda la facoltà, espressamente contemplata solo per la risposta del convenuto, di sostituire il modulo *standard* con “ogni altro modo idoneo”, facendo leva sul considerando 11 del regolamento, per la quale l'uso del modulo parrebbe indicato in termini di mera possibilità: “Al fine di agevolare l'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'attore dovrebbe introdurre una domanda, compilando l'apposito modulo e presentandolo all'organo giurisdizionale” (Così M. MELLONE-A. PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, in *Dir. Un. Eur.* 2008, pp. 281 ss., § IX. Al riguardo, si è già avuto modo di evidenziare, tuttavia, che, a parte la considerazione per la quale la formulazione in termini di possibilità del testo del considerando 11, proprio della versione italiana del regolamento (“(...) *l'attore dovrebbe introdurre una domanda, compilando l'apposito modulo*”) non è comune a tutte le altre versioni nelle lingue ufficiali dell'Unione, in quanto forme analoghe a quella propria della versione italiana sono utilizzate, ad esempio, nella versione francese (“ *Afin de faciliter le déclenchement de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il convient que le demandeur introduise une demande en complétant un formulaire de demande et l'adresse à la juridiction*”) e in quella inglese (“*In order to facilitate the commencement of the European Small Claims Procedure, the claimant should make an application by filling in a standard claim form and login it with the court or tribunal*”), ma non nella versione spagnola (“*Para facilitar el inicio del proceso europeo de escasa cuantía, el demandante debe realizar una solicitud, cumplimentando un formulario de demanda y presentándolo ante el órgano jurisdiccional competente*”), proprio l'espressa previsione, per il solo convenuto, della facoltà di non avvalersi del modulo *standard* sembrerebbe militare nel senso che la possibilità di sostituire al modulo con “ogni altro modo idoneo” costituisca eccezione alla regola generale; e che nel modulo di replica del convenuto, mentre per la risposta alla domanda dell'attore si richiama il contenuto dell'art. 5 del regolamento, che consente di avvalersi del modulo di replica o di rispondere in ogni altro modo idoneo, per la proposizione dell'eventuale domanda riconvenzionale si richiede di compilare separatamente un modulo *standard* di domanda, e di allegarlo alla replica. Rimarcandosi, in tal modo, la preferenza del legislatore comunitario per l'utilizzo del modulo per la proposizione della domanda giudiziale (D. NOVIELLO, *I moduli standard di domanda e di replica nel regolamento small claims*, in *Tutele e procedure giudiziarie europee – Principi fondamentali e applicazioni pratiche*, a cura di M.A. LUPOI, Maggioli Editore, 2011, pp. 330 s.).

¹¹⁾ Moduli di domanda (*claim*, in USA; *statement of case*, in Inghilterra ed in Scozia) per l'introduzione di procedimenti *small claims* da parte dell'attore (*plaintiff*), così come moduli per la risposta del convenuto (*defendant*), sono facilmente reperibili in internet, sui siti ufficiali delle singole autorità giurisdizionali, oppure sono forniti on-line (talvolta anche a pagamento) da siti legali privati. Sono spesso rinvenibili *on-line* anche moduli per ulteriori atti del procedimento. A titolo meramente esemplificativo si indicano i seguenti, pubblicati sulla sezione *Court Services* dello Stato dell'Ontario (reperibili all'indirizzo <http://www.ontariocourtforms.on.ca/english/scs>): *Request for Telephone or Video Conference*, *Consent to act as Litigation Guardian*,



La possibilità di formulare la domanda giudiziale senza dover necessariamente ricorrere ad avvocati e, quindi, risparmiando notevolmente sui costi dell'accesso alla giustizia (specialmente nelle ipotesi in cui questi siano sproporzionati rispetto al valore complessivo della causa) consente, infatti, alla parte che ha ragione di non rinunciare alla tutela del proprio diritto. E contribuisce, pertanto, alla più ampia attuazione della giustizia.

I moduli *standard* allegati al regolamento *small claims* sembrano concepiti, appunto, allo scopo di agevolare la partecipazione personale delle parti al processo: da un lato, la terminologia utilizzata è, per quanto possibile, poco tecnica e, quindi, accessibile anche ad un non giurista; dall'altro lato, i moduli sono suddivisi in sezioni da compilare, ciascuna delle quali è accompagnata da una sintetica spiegazione del relativo contenuto.

Lo sforzo di semplificazione del legislatore comunitario¹² è senz'altro apprezzabile in funzione degli scopi che il regolamento nel suo insieme si prefigge. Ma non è facile dire se sia pienamente riuscito, specialmente in relazione a quelle parti dei moduli caratterizzate da un alto grado di tecnicità (quale, ad esempio, l'indicazione delle ragioni che radicano la competenza del giudice adito).

Per di più, le formule e le definizioni utilizzate nei moduli *standard* non sempre sono perfettamente compatibili con tutti i modelli processuali propri dei singoli Stati dell'Unione, nei quali il regolamento è destinato a trovare applicazione.

4. Il modulo di domanda allegato al regolamento *small claims* è composto di distinte sezioni, ciascuna delle quali è preceduta da una breve descrizione del contenuto, destinata a costituire una sorta di guida alla compilazione.

Nelle sezioni da 1 a 4 debbono essere inseriti gli elementi di individuazione dei soggetti del procedimento: i dati relativi all'organo giurisdizionale al quale la domanda è indirizzata; quelli relativi all'attore e quelli relativi al convenuto.

Gli elementi indispensabili all'individuazione dei soggetti del procedimento sono puntualmente elencati e sono senz'altro di agevole comprensione. Difficoltosa può risultare, invece, la compilazione delle sezioni relative all'individuazione dell'organo giurisdizionale destinatario della domanda, nelle parti in cui si richiede di indicare le ragioni che ne radicano la competenza in merito all'instauranda controversia.

Al riguardo, nella descrizione che precede la sezione 4, intitolata "Competenza giurisdizionale", si precisa che l'organo giurisdizionale, al quale la domanda viene rivolta, deve essere individuato in applicazione dei criteri di competenza stabiliti nel reg. Ce n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed è contenuto un elenco non esaustivo dei motivi

Affidavit on Service, Request to Clerk, Defendant's Claim, List of Proposed Witnesses, Offer to Settle, Acceptance of Offer to Settle, Affidavit, ecc.).

¹²) Su tale aspetto, v. G. DELLA PIETRA, *Paupertas et simplicitas: spunti di semplificazione dalle controversie di modesta entità*, in *Tutele e procedure giudiziarie europee – Principi fondamentali e applicazioni pratiche*, a cura di M.A. LUPOI, Maggioli Editore, 2011, pp. 313 ss.



che determinano la competenza, con espresso rinvio ad alcuni indirizzi internet, specificamente indicati, per ulteriori informazioni ¹³). Attese la tecnicità della nozione di competenza e la complessità dei criteri di individuazione dell'organo giurisdizionale competente ai sensi del reg. Ce n. 44/2001, la compilazione di questa parte del modulo può risultare difficile, per la parte che non sia assistita da un legale; né sembra che l'indicazione dei siti internet, presso i quali reperire informazioni generali in materia di competenza giurisdizionale, sia, di per sé, sufficiente a mettere effettivamente la parte in condizione di non errare nell'individuazione dell'organo giurisdizionale competente a decidere sulla controversia.

Nella sezione 5 debbono essere inseriti i dati della controversia, che ne determinano il carattere transfrontaliero, indispensabile ai fini della possibilità di avvalersi del procedimento europeo, e si avverte che qualora sia introdotta nelle forme del reg. Ce 861/2007 una causa che non rientri nel suo campo di applicazione, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinarie, salvo il ritiro della domanda ¹⁴).

I dati necessari per l'individuazione dell'oggetto della controversia debbono essere inseriti nelle sezioni 7 ed 8. Precisamente, si richiede: l'indicazione della somma o della cosa che si intende ottenere, con la precisazione del relativo valore (qualora oggetto della controversia non sia una somma di denaro, si suggerisce di formulare una domanda di risarcimento "secondaria", per l'ipotesi in cui non sia possibile dar seguito a quella principale); la descrizione di "cosa è successo, dove e quando". Nella parte introduttiva sono, altresì, contenute indicazioni per l'eventuale richiesta delle spese processuali e degli interessi contrattuali ¹⁵).

¹³) Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, la pagine web dell'Atlante giudiziario europeo, all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm per la spiegazione di alcuni termini giuridici utilizzati, l'indirizzo http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_it.htm, (entrambi per la versione in lingua italiana).

¹⁴) Si segnala che la possibilità del ritiro della domanda, contemplata quale facoltà dell'attore autonomamente esercitabile, non è prevista nell'ordinamento processuale italiano; nel quale, al contrario, una volta introdotta la lite, la causa può venir meno solo con l'accordo di tutte le parti. Quanto alla necessaria indicazione del carattere transfrontaliero della controversia, nella descrizione introduttiva di tale sezione del modulo, è contenuto l'avviso che lo stesso sussiste nelle ipotesi in cui almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale. Tale indicazione non è, tuttavia, esaustiva. Infatti, essa fa riferimento esclusivamente al criterio generale di collegamento, di cui agli artt. 2 e 3 reg. Ce. 44/2001 e 3 l. n. 218/1995, trascurando i criteri speciali, quale, ad esempio, quello che fa riferimento all'elemento oggettivo del luogo di esecuzione dell'obbligazione, di cui all'art. 5 dello stesso reg. Ce 44/2001.

¹⁵) Per tutti i pagamenti relativi al giudizio, compreso l'eventuale pagamento effettuato dal convenuto prima ancora che sia emessa la sentenza, possono essere indicati dall'attore i necessari riferimenti bancari mediante la compilazione (facoltativa) della sezione 6.



Nel modulo di domanda, si devono anche indicare gli elementi di prova a sostegno della domanda, precisando i punti della controversia a cui si riferiscono (sezione 8). Al riguardo, è interessante notare che nelle caselle predisposte per la compilazione del modulo sono contemplate solo tre categorie: “prove scritte”, “prova per testimoni” ed “altro”. Deve ritenersi, quindi, che nella casella “altro” possano essere indicati tutti i mezzi di prova ritenuti idonei a dimostrare in giudizio l’esistenza dei fatti allegati, secondo il diritto processuale interno, proprio dello Stato nel quale la domanda viene proposta.

Infine, in un’apposita sotto-sezione, nel rammentare che la forma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è scritta, si richiede all’attore di indicare se intende chiedere un’udienza, avvertendo che la richiesta può, tuttavia, anche essere respinta dal giudice.

Il modulo si chiude con la sezione 9, dedicata all’eventuale richiesta di un certificato della sentenza, da far valere qualora si intenda chiederne il riconoscimento o l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata pronunciata, e con la sezione 10, contenente l’indicazione della data e la firma.

5. Il modulo di replica del convenuto è composto di due parti, una destinata alla compilazione da parte dell’organo giurisdizionale, una per il convenuto. Ai sensi dell’art. 5, comma 2°, reg. Ce 861/2007, infatti, l’organo giurisdizionale, dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, procede alla compilazione del modulo di replica (nella parte ad esso riservata); quindi, una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, sono notificati, unitamente al modulo di replica compilato, al convenuto. Quest’ultimo può replicare alla domanda o ritrasmettendo all’organo giurisdizionale, entro trenta giorni, il modulo di replica corredato, ove ritenuto opportuno, dei documenti giustificativi e pertinenti, oppure in ogni altro modo idoneo, senza avvalersi del modulo di replica.

Nella parte introduttiva del modulo di replica sono contenute le principali informazioni generali circa il procedimento che è stato introdotto dall’attore nei confronti del convenuto, nonché indicazioni per la risposta. In tale parte del modulo è, altresì, contenuto l’avvertimento che, in caso di mancata replica entro trenta giorni, l’organo giurisdizionale procede alla decisione della causa, pronunciando una sentenza e che, nell’ipotesi che il convenuto intenda proporre una domanda riconvenzionale, può farlo attraverso la compilazione di un separato modulo di domanda, da allegare alla replica.

La parte del modulo destinata alla compilazione da parte del convenuto è distinta in punti. Il primo di questi contiene la domanda “accetta la domanda dell’attore?” e le caselle delle possibili risposte “sì, no, in parte”. Per il caso che il convenuto indichi, quale risposta, “no” o “in parte”, è richiesta la specificazione dei motivi.

La parte del modulo dedicata all’accettazione della domanda è molto interessante. Al riguardo (nella consapevolezza di toccare un tema di grandissima delicatezza ed importanza, la cui trattazione all’evidenza esorbita i limiti del presente lavoro) si segnala che il riconoscimento della domanda non è previsto come istituto autonomo in tutti gli



ordinamenti processuali dell'Unione. A titolo meramente esemplificativo, si ricorda che mentre l'ordinamento tedesco contempla l'*Anerkennung*, consistente nella dichiarazione di riconoscimento della pretesa, cioè, della ragione dell'avversario, come istituto autonomo rispetto alla *geständnis*, il processo italiano contempla solo la confessione, quale mezzo di prova dei fatti. Si può ritenere, dunque, atteso il rinvio integrativo del regolamento comunitario alla normativa processuale di ciascuno Stato, che la previsione della possibilità di accettazione della domanda da parte del convenuto, contenuta nel modulo di replica, debba essere adeguata all'impianto normativo proprio dei singoli Stati membri in cui il procedimento sia svolto.

Nel secondo punto del modulo, il convenuto deve descrivere gli elementi di prova che intende presentare a sostegno della contestazione della domanda, specificando i punti della replica ai quali tali elementi di prova si riferiscono; può, altresì, allegare i documenti giustificativi pertinenti. Come per il modulo di domanda, le caselle predisposte al riguardo sono tre, "prove scritte", "prova per testimoni", "altro". Valgano per tale previsione, pertanto, le stesse considerazioni già svolte per l'analoga parte del modulo di domanda.

Compilando il punto 3, il convenuto può chiedere la fissazione dell'udienza e, col punto 4, può chiedere il pagamento delle spese processuali. Se, invece, intende proporre una domanda riconvenzionale, al punto 5 si richiede di compilare un modulo separato di domanda.

Il modulo si chiude con un punto destinato a raccogliere ogni altra informazione (punto 6), con la data e con la firma (punto 7).

6. L'analisi della sezione del modulo di domanda destinata all'individuazione dell'oggetto della controversia mette in luce elementi e solleva questioni di particolare interesse.

Come esposto, nel modulo si richiede che l'attore indichi la "somma" o la "cosa" che intende ottenere attraverso il processo, e la descrizione di "cosa è successo, dove e quando". Si richiede, cioè, l'indicazione di soli elementi fattuali.

Che le indicazioni richieste nel modulo per l'individuazione dell'oggetto della domanda abbiano carattere meramente materiale sembra confermato dall'art. 12 del regolamento n. 861/2007, a tenore del quale "l'organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia"¹⁶).

Sotto tale profilo, il modulo *standard* di domanda, introduttivo del procedimento europeo per le *small claims*, non corrisponde all'atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione del processo civile italiano.

¹⁶ In tal senso E. D'ALESSANDRO (*Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008, p. 27), la quale rimarca la coincidenza della versione italiana e di quella francese dell'art. 12 del regolamento ("La jurisdiction n'oblige pas les parties à assortir le demande d'une qualification juridique").



Come è noto, infatti, per l'individuazione dell'oggetto della domanda, l'art. 163 del codice di procedura civile italiano ¹⁷⁾ richiede, a pena di nullità dell'atto di citazione ¹⁸⁾, oltre alla "determinazione della *cosa* oggetto della domanda" (c.d. *petitum*), anche "l'esposizione dei *fatti* e degli *elementi di diritto* costituenti le *ragioni* della domanda" (c.d. *causa petendi*).

Nell'accezione propria della disciplina del processo italiano, la *causa petendi* è costituita (secondo l'opinione dominante) dalla fattispecie giuridica costitutiva del diritto fatto valere e non nell'evento naturalistico da cui il diritto deriva ¹⁹⁾. Il riferimento, nel letterale tenore della disposizione normativa, agli "elementi di diritto", invero, esprime, inequivocabilmente, la necessità che, nel formulare la domanda giudiziale, l'attore postuli la rilevanza giuridica dei fatti che hanno dato luogo alla controversia (e che chieda, quindi, al giudice l'applicazione delle conseguenze collegate dal diritto ai fatti affermati a fondamento della domanda, mediante la formulazione delle "relative conclusioni").

Alla luce di ciò, la differenza tra l'oggetto del modulo *standard* di domanda del procedimento europeo per le *small claims*, e l'oggetto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ordinario secondo la legge italiana appare manifesto, in quanto il primo presenta solo uno degli elementi richiesti per la corretta individuazione del secondo.

Tale rilevata differenza ha lasciato prefigurare difficoltà applicative del procedimento europeo per le *small claims* in Italia, attesa la non immediata compatibilità/fungibilità delle norme del procedimento europeo con le nozioni proprie dell'ordinamento processuale interno.

Al fine di superare tale *impasse*, è stata prospettata, nella dottrina italiana, l'ipotesi di adottare, ai soli fini del procedimento europeo una nozione "comunitaria" di oggetto del processo, che escluda il riferimento al "diritto" e faccia, piuttosto, riferimento agli "effetti processuali richiesti con la domanda" ²⁰⁾: l'oggetto della domanda non dovrebbe essere inteso come il diritto sostanziale, ma come "l'effetto processuale richiesto al giudice

¹⁷⁾ Atteso il limite di valore entro il quale il procedimento europeo può essere applicato, potrebbe venire in considerazione anche l'art. 318 c.p.c. Peraltro, il riferimento, in tale ultima disposizione, ai fatti e all'oggetto della domanda sembra non spostare i termini dell'indagine condotta con riferimento all'art. 163 c.p.c.

¹⁸⁾ Sanabile nei modi e nei termini di cui all'art. 164 c.p.c.

¹⁹⁾ Tra gli altri, A. CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, in Commentario del Codice di Procedura civile diretto da E. ALLORIO, I, Torino, 1980, pp. 186 ss.; S. MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato*, Milano 1987, pp. 218 ss.; C. CONSOLO, *Domanda giudiziale*, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., VII, Torino, 1991, pp. 44 ss.; A. PROTO PISANI, *Le tutele giurisdizionali dei diritti*. Studi, Napoli, 2003, pp. 293 ss; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, 4° ed., Milano, 2007, p. 58; .

²⁰⁾ E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, cit., p. 58.



per la tutela di una posizione creditoria lesa”²¹⁾, che fa riferimento ad un diritto “oggettivo”²²⁾ e non soggettivo.

L’individuazione dell’oggetto del processo andrebbe, cioè, riferita all’effetto processuale richiesto al giudice (e destinato a costituire il contenuto della sentenza), non al diritto soggettivo o alla posizione giuridica soggettiva.

Pur considerando utile la soluzione proposta, sembra a chi scrive che possano svolgersi alcune considerazioni complementari.

In primo luogo, si osserva che il testo del regolamento Ce 861/2007 è stato formato col contributo di soggetti appartenenti a Paesi diversi, i cui ordinamenti giuridici sono anche molto diversi tra loro, in quanto appartenenti a diversi sistemi giuridici.

È possibile, quindi, che possano essere state adottate, nell’unico testo normativo, formule che facciano riferimento a nozioni e concetti propri degli ordinamenti giuridici di alcuni Paesi, ed estranei ad altri. Ciò che sembra sia accaduto proprio con riferimento all’individuazione dell’oggetto della domanda nel modulo *small claims*.

Al riguardo, si segnala che la formula “cosa è successo, dove e quando”, che non è familiare al giurista italiano, viceversa appartiene all’ordinaria esperienza del giurista di *common law*.

In gran parte dei moduli per l’introduzione di procedimenti *small claims* davanti alle Corti di area anglosassone, infatti, si rinviene esattamente l’identica espressione “What happened? Where? When?”.

A titolo meramente esemplificativo, si rileva che il modulo per l’introduzione del procedimento *small claims* davanti alle Corti della British Columbia (*Notice of Claim*)²³⁾ comprende, oltre alle parti relative all’indicazione dei soggetti (*From*, per il *plaintiff*, *To*, per il *defendant*), le sezioni *What happened?*, *Where?*, *When?*²⁴⁾. Il modulo per l’introduzione del procedimento *small claims* davanti alla Superior Court of Justice dello Stato dell’Ontario²⁵⁾ contiene una sezione dedicata alla descrizione delle *Reasons for claims and details* (le ragioni della domanda, quindi), nella quale si richiede all’attore di indicare *What happened? Where? When?*

La formula “cosa è successo, dove e quando”, contenuta nel modulo di domanda introduttivo del procedimento europeo per le *small claims*, corrisponde esattamente, allora, a quella normalmente utilizzata nelle aree di *common law* per indicare le ragioni della domanda stessa. E la semplicità del linguaggio, estranea al giurista continentale,

²¹⁾ L’Autrice della tesi esposta nel testo limita, infatti, l’ambito di applicazione del regolamento alla sola tutela condannatoria.

²²⁾ Cioè, alla norma concreta che viene posta dalla sentenza, che produce un vincolo processuale per le parti

²³⁾ Reperibile al seguente indirizzo: <http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws/>.

²⁴⁾ Ed *How much?*, che corrisponde alla richiesta di indicazione della *somma* di cui al modulo *standard* del regolamento comunitario.

²⁵⁾ Reperibile all’indirizzo <http://www.ontariocourtforms.on.ca/english/sec>.



così come l'assenza del necessario riferimento alla legge, corrisponde esattamente al modo anglosassone di concepire il diritto ²⁶⁾.

Sotto altro profilo, si rileva che proprio la diversità degli ordinamenti giuridici nei due sistemi considerati -diritto a formazione giurisprudenziale (c.d. *case law*), quello proprio dei sistemi giuridici di *common law*; diritto positivo quello che caratterizza i sistemi giuridici di *civil law*- determina la diversità del regime dei fatti all'interno dei processi di *common law* e di *civil law* ²⁷⁾. Mentre ai primi il ragionamento per fattispecie giuridiche astratte è estraneo, la preesistenza della fattispecie normativa astratta impone, nei secondi, di considerare i fatti attraverso la lente della disposizione positiva sin dalla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. Così, mentre nei sistemi giuridici di *common law* la proposizione della domanda richiede l'indicazione dei soli fatti che hanno dato luogo alla controversia, la proposizione della domanda giudiziale in un sistema di diritto positivo, quale quello di *civil law*, postula l'affermazione di rilevanza giuridica degli stessi e, in buona sostanza, la corrispondenza dei fatti narrati alla fattispecie astratta della quale si invoca l'applicazione.

²⁶⁾ Persino testi autorevolissimi di teoria generale del diritto, nei quali si compiono approfondite analisi della struttura delle norme, utilizzano un linguaggio immediatamente accessibile: W. TWINING and DAVID MIERS, *How to do things with rules*, 5th Ed., Cambridge University Press, 2010.

²⁷⁾ Mi permetto di segnalare, al riguardo, un mio saggio *Il regime dei fatti nei modelli processuali dei sistemi giuridici di civil law e nei modelli processuali dei sistemi giuridici di common law* (titolo provvisorio), in corso di pubblicazione.